



Comune di Modena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

**Consultivi
Abrogativi
Propositi**

2018

Indice

Titolo Primo: Referendum. Disposizioni generali

- Articolo 1. Referendum comunali**
- Articolo 2. Comitato promotore**
- Articolo 3. Formulazione del quesito**
- Articolo 4. Comitato dei Garanti**
- Articolo 5. Ammissibilità della richiesta di referendum**
- Articolo 6. Raccolta delle firme**
- Articolo 7. Verifica della regolarità della raccolta firme**
- Articolo 8. Iniziativa referendaria da parte del Consiglio comunale**
- Articolo 9. Interventi del Consiglio comunale**

Titolo secondo. Indizione del Referendum

- Articolo 10. Indizione del Referendum**
- Articolo 11. Disciplina della informazione e propaganda referendaria.**

Titolo terzo. Svolgimento del Referendum

- Articolo 12. Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.**
- Articolo 13. Uffici elettorali di sezione e ufficio elettorale centrale**
- Articolo 14. Schede per il referendum popolare comunale.**
- Articolo 15. Disciplina della votazione e dello scrutinio**
- Articolo 17. Esito del referendum**
- Articolo 18. Spese**
- Articolo 19. Norma di rinvio**

Titolo Primo: Referendum. Disposizioni generali

Articolo 1. Referendum comunali

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali previsti negli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13quater dello Statuto comunale.
2. A norma dei citati articoli sono ammessi referendum consultivi, abrogativi e propositivi su materie di competenza comunale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum, ai sensi dell'art. 13 comma 6 dello Statuto comunale:
 - a) atti inerenti la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione;
 - b) statuto, regolamento della partecipazione territoriale, regolamento del Consiglio comunale;
 - c) bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - d) i provvedimenti nelle materie relative a:
 - tributi locali e tariffe;
 - espropriazioni per pubblica utilità;
 - designazioni e nomine;
 - pubblico impiego;
 - e) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - f) atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - g) materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - h) quesiti già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.

Articolo 2. Comitato promotore

1. Gli/le elettori/elettrici che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito Comitato promotore formato da almeno tre componenti e devono presentare richiesta scritta al Sindaco, contenente i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato ai sensi del successivo art. 3. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento, trasmette all'ufficio elettorale richiesta per la verifica delle sottoscrizioni.
2. La richiesta deve inoltre contenere:
 - a) le prime 150 firme, di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, autenticate da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 a sottoscrizione della proposta di referendum; sono comprese le firme dei componenti del Comitato promotore
 - b) una relazione illustrativa della proposta di referendum
 - c) indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica delle persone che compongono il Comitato promotore, per le comunicazioni previste dal Regolamento.
3. L'Ufficio elettorale comunale effettua il riscontro circa il numero e la regolarità delle sottoscrizioni, sia sotto il profilo dell'autenticazione sia dell'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Sindaco, quindi trasmette l'esito dei riscontri effettuati al Sindaco che ne informa il Comitato promotore.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme o la loro

irregolarità, l’Ufficio elettorale comunale invita i soggetti interessati ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l’irregolarità, l’Ufficio elettorale comunale dichiarerà l’improcedibilità della richiesta di referendum entro 10 giorni trasmettendo l’esito dei riscontri effettuati al Sindaco che ne informa il Comitato promotore.

Articolo 3. Formulazione del quesito

1. La richiesta di referendum presentata dai promotori deve contenere l’esatta indicazione della tipologia di referendum richiesto (consultivo, abrogativo o propositivo) e del quesito che si intende sottoporre ai/alle cittadini/e, nonché la sintesi dell’oggetto del referendum; il quesito deve essere formulato con criteri di chiarezza, univocità ed omogeneità, tenendo conto dell’esito finale della richiesta come indicato dall’art. 13 comma 3 dello Statuto.
2. In particolare il quesito referendario deve esplicitare:
 - a) nel caso di referendum consultivo: l’orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti determinati di competenza della Giunta comunale o del Consiglio, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi a seguito dell’esito negativo o di accoglimento parziale di una petizione popolare o di una proposta di delibera popolare in conformità all’art 13 bis comma 1 dello Statuto comunale;
 - b) nel caso di referendum abrogativo: la disposizione regolamentare o la deliberazione del Consiglio comunale, la cui abrogazione si intende sottoporre alla votazione popolare, con l’utilizzo della formula: «Volete che sia abrogato/a ...» seguita dalla indicazione degli estremi per l’identificazione dell’atto. Nel caso sia richiesta l’abrogazione parziale, deve essere specificato anche il numero degli articoli o dei commi della disposizione normativa, nonché le parti dell’atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum, inserendo il testo letterale delle parti delle quali sia proposta l’abrogazione;
 - c) nel caso di referendum propositivo: il testo della delibera di iniziativa popolare già respinta in tutto o in parte dal Consiglio comunale sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi. Nel caso in cui la delibera di iniziativa popolare sia stata respinta parzialmente il quesito deve contenere il testo della parte di delibera non approvata dal Consiglio comunale.

Articolo 4. Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto da cinque persone così individuate: il Segretario Generale del Comune di Modena e un membro e relativo supplente nominato rispettivamente dal Presidente del Tribunale, dal Rettore dell’Università, dal Presidente del Consiglio Notarile, dal Presidente dell’Ordine degli avvocati.
2. Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio comunale all’inizio della consiliatura e resta in carica fino al suo termine.
3. Nella prima seduta di insediamento il Comitato dei garanti nomina tra i suoi componenti il Presidente; le riunioni sono valide con la presenza di tutti i membri.

4. Il Comitato dei Garanti si riunisce presso la residenza municipale, le sedute non sono pubbliche. Agli incontri partecipa un dirigente o funzionario comunale, individuato nell'ambito dell'amministrazione, con funzioni di verbalizzazione. Ai/alle componenti del Comitato spetta un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri comunali.

Articolo 5. Ammissibilità della richiesta di referendum

1. Entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta referendaria, il Comitato dei Garanti si riunisce, su convocazione del Segretario generale, per valutare l'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento.

2. La data e il luogo della seduta per la valutazione dell'ammissibilità del quesito referendario sono pubblicati sul sito web del Comune di Modena con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo e comunicati ai promotori.

3. Il Comitato dei Garanti valuta che:

- a) il quesito non sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con lo Statuto comunale;
- b) il quesito riguardi materia rientrante nelle attribuzioni del Comune;
- c) il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica, univoca e corretta dal punto di vista tecnico – giuridico.

4. Qualora il Comitato dei Garanti valuti che il quesito difetti del requisito di cui al precedente punto c), convoca i promotori ai quali formula una proposta di correzione del quesito. Il Comitato promotore potrà presentare, per una sola volta, una nuova formulazione del quesito entro 7 (sette) giorni dalla data di convocazione da parte del Comitato dei Garanti. Durante questo periodo i tempi di decisione previsti per il Comitato dei Garanti sono sospesi.

5. I componenti del Comitato promotore possono chiedere di intervenire alla riunione dei Garanti per essere ascoltati e illustrare il quesito referendario prima che il Comitato stesso assuma la propria decisione. In tale sede possono essere prodotti documenti e relazioni del cui esame il Comitato dei Garanti deve dar conto nelle premesse della decisione. Il Comitato dei Garanti può convocare i membri del Comitato promotore per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

6. Il Comitato dei Garanti decide sull'ammissibilità del quesito referendario entro 30 (trenta) giorni dalla data della convocazione della prima seduta.

7. Entro i successivi 5 (cinque) giorni, la decisione è comunicata al Sindaco che ne informa il Comitato promotore, con le modalità da loro indicate nella richiesta di Referendum e al Presidente del Consiglio comunale che ne informa il Consiglio

8. Nel caso in cui il referendum sia giudicato inammissibile, il Comitato promotore può presentare ricorso al Difensore Civico, entro 30 (trenta) giorni, per chiedere il riesame della decisione.

Articolo 6. Raccolta delle firme

1. A seguito del giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti, il Comitato promotore provvede alla raccolta delle ulteriori firme, oltre a quelle di cui all'art.2, comma 2, lett. a), così come richiesto dallo Statuto comunale:

a) per il referendum consultivo: sono richieste almeno 1500 sottoscrizioni di cittadini/e iscritti/e nelle liste elettorali del Comune, ovvero residenti nel Comune da almeno 5 (cinque) anni alla data della sottoscrizione, purché maggiorenni, comprese le sottoscrizioni dei Promotori di cui all'art. 3.

b) per il referendum abrogativo e propositivo: sono richieste 1500 sottoscrizioni di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, comprese le sottoscrizioni dei Promotori di cui all'art. 3.

2. Le firme devono essere apposte su moduli predisposti dal Comitato Promotore in carta libera vidimati dal Segretario Generale o suoi delegati, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura del Comitato promotore, il testo del quesito referendario. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.

3. A tal fine, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità del referendum, il Comitato promotore, pena l'improcedibilità del referendum, deposita presso il Protocollo generale del comune, i moduli per la raccolta delle firme. Il Segretario generale o suo delegato provvede, entro 5 (cinque) giorni dal deposito, alla vidimazione dei moduli destinati alla raccolta firme, apponendo su ciascuno di essi il timbro, la data e la propria firma.

4. Il sottoscrittore appone la propria firma per esteso e in forma leggibile facilmente e con assoluta certezza, sui moduli vidimati accanto all'indicazione del cognome e nome, luogo, data di nascita, *residenza* e degli estremi del documento di identità personale in corso di validità esibito al momento della sottoscrizione. Le firme prive di tali indicazioni o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

5. Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo/a delegato/a, dal Segretario generale, dagli incaricati del Sindaco, dai Consiglieri comunali e dagli altri pubblici ufficiali di cui all'art 14 della legge 53/90 e successive modificazioni. L'Amministrazione Comunale assicura ai cittadini la possibilità di apporre la propria firma nelle proprie sedi e specificatamente presso l'ufficio Protocollo Generale.

6. I moduli vidimati contenenti le firme raccolte devono essere depositati dal Comitato dei Promotori presso l'ufficio elettorale entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna dei fogli vidimati.

Articolo 7. Verifica della regolarità della raccolta firme

1. Entro 15 (quindici) giorni dal deposito delle firme l'Ufficio elettorale comunale rilascia i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di residenza, ove necessario, verificando:

- a) che le firme siano nel numero richiesto dallo Statuto e siano state raccolte sugli appositi moduli vidimati dal Segretario Generale o da suo delegato, con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) che i firmatari siano elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, oppure, in caso di referendum consultivo, siano residenti nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, purché maggiorenni alla data della sottoscrizione;
- c) che non vi siano firme doppie.

2. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme, la irregolarità delle stesse o delle autenticazioni, l'ufficio elettorale comunale ne dà tempestiva

comunicazione al Comitato promotore, invitando gli stessi soggetti a regolarizzare le sottoscrizioni entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni o regolarizzazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'ufficio elettorale comunale comunica l'improcedibilità della richiesta di referendum al Sindaco che ne informa il Comitato promotore

3. Accertata la regolarità delle firme presentate, l'ufficio elettorale comunale inoltra la richiesta di referendum al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale. Il Sindaco informa il Comitato promotore dell'esito della verifica effettuata.

4. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.

Articolo 8. Iniziativa referendaria da parte del Consiglio comunale

1. Ciascun consigliere/a può presentare al/alla Presidente del Consiglio una proposta di deliberazione contenente la richiesta di referendum consultivo e il testo del quesito da sottoporre alla consultazione; la proposta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa e deve riportare i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione deve essere sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente per materia, che esprime con votazione parere in merito alla proposta; se la proposta ottiene il parere favorevole a maggioranza assoluta dei voti, è trasmessa al Comitato dei Garanti per la valutazione della ammissibilità del quesito.

3. Qualora il Comitato dei Garanti valuti che il quesito difetti del requisito indicato all'art.5 comma 3, lettera c, convoca il/i consigliere/i firmatario/i al/ai quali formula una proposta di correzione del quesito. Il/i consigliere/i potrà/potranno presentare, per una sola volta, una nuova formulazione del quesito entro 7 (sette) giorni dalla data di convocazione da parte del Comitato dei garanti. Durante questo periodo i tempi di decisione previsti per il Comitato dei garanti sono sospesi.

3. Il Comitato dei Garanti decide in merito entro 30 (trenta) giorni; nel caso il quesito sia giudicato ammissibile, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio comunale per la trattazione della delibera.

4. La delibera di richiesta del Referendum consultivo è approvata se ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio; appena divenuta esecutiva, il Sindaco emette il decreto di indizione del Referendum.

Articolo 9. Interventi del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, entro la data di indizione del Referendum, può intervenire per decidere:

- a) in caso di referendum consultivo di deliberare una integrazione al quesito proposto con una o più domande alternative come previsto dall'articolo 13 bis comma 2 dello Statuto Comunale;

b) in caso di referendum abrogativo di deliberare l'abrogazione totale o parziale del provvedimento sottoposto a referendum come previsto dall'articolo 13 ter comma 3 dello Statuto Comunale;

c) in caso di referendum propositivo di deliberare una controproposta da sottoporre a referendum insieme alla proposta del Comitato promotore come previsto dall'articolo 13 quater comma 3 dello Statuto Comunale;

2. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette la deliberazione del Consiglio comunale al Comitato dei Garanti affinché si esprima entro 20 giorni circa:

a) ammissibilità del/dei quesito/i alternativo/i deliberato dal Consiglio comunale in caso di referendum consultivo

b) improcedibilità dello svolgimento del referendum nel caso sia intervenuta l'abrogazione totale del provvedimento sottoposto a referendum abrogativo. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale o una parziale modifica del provvedimento oggetto del referendum, il Comitato dei Garanti, sentiti il Comitato promotore e il Sindaco, riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, decidendo, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, il Comitato dei Garanti, dando atto della parzialità dell'intervento, sentiti il Comitato Promotore e il Sindaco, decide per la procedibilità del referendum, modificando, per quanto necessario, il quesito referendario.

c) ammissibilità della controproposta deliberata dal Consiglio comunale da sottoporre a referendum insieme alla proposta del Comitato promotore in caso di referendum propositivo.

3. Le decisioni prese dal Comitato dei Garanti sono comunicate, a cura dello stesso Comitato, entro tre giorni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Comitato promotore, per l'attuazione e l'informazione ai cittadini.

Titolo secondo. Indizione del Referendum

Articolo 10. Indizione del Referendum

1. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle comunicazioni dell'Ufficio elettorale comunale, il Sindaco, previa verifica delle disponibilità economiche e finanziarie, almeno 55 (cinquantacinque) giorni prima della consultazione stessa, emette il decreto di indizione del Referendum comunale e ne fissa la data di svolgimento. Gli stessi termini si applicano per le fattispecie previste dall'art. 9 del presente regolamento.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 dello Statuto Comunale non è possibile svolgere i referendum in coincidenza con operazioni elettorali comunali né nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato amministrativo in corso e nei tre mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio comunale. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già

indetto è automaticamente sospeso. La nuova data per la consultazione deve essere fissata entro 90 (novanta) giorni dalla convalida degli eletti.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 dello Statuto Comunale, per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di n. 5 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e preferibilmente in coincidenza con altre consultazioni, ad esclusione delle elezioni comunali.

4. Il Sindaco informa i cittadini sull'oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando nell'Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della votazione, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul Portale web del Comune di Modena.

5. Il Sindaco informa i cittadini circa i costi stimati e consuntivi a carico del Bilancio comunale per lo svolgimento della consultazione referendaria.

Articolo 11. Disciplina della informazione e propaganda referendaria.

1. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dell'ente e con manifesti da affiggersi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della consultazione elettorale.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune che assicura adeguate dotazioni, nella forma più economica, utilizzando materiali già a disposizione dell'Ente.

3. La Giunta comunale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per la consultazione, stabilisce speciali spazi da destinare all'affissione degli stampati, avendo cura di sceglierli nei luoghi più frequentati ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

4. A tali spazi, assegnati mediante sorteggio, possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

5. E' fatto divieto di svolgere attività di comunicazione e propaganda relativa ai referendum nel giorno di svolgimento della votazione e nel giorno immediatamente antecedente.

6. Per ogni forma di propaganda non espressamente prevista dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nella L. 212/1956 e successive modifiche, specificando che ogni facoltà dalla stessa attribuita a partiti o gruppi politici che partecipano alla consultazione deve ritenersi parimenti spettante al Comitato Promotore, al Sindaco ed ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

Titolo terzo. Svolgimento del Referendum

Articolo 12. Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, possono partecipare tutti i/le cittadini/e iscritti/e nelle liste elettorali del Comune.

2. Nei referendum consultivi possono partecipare al voto anche gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Modena purché maggiorenni e residenti da almeno 5 anni.

3. L'elettore è ammesso al voto dall'ufficio elettorale di sezione sulla base dell'appartenenza alle liste elettorali del Comune appositamente predisposte per il referendum ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente ufficio elettorale Comunale comprovante il diritto al voto per i cittadini non iscritti, per qualsiasi motivo, nelle liste elettorali sezionali.

Articolo 13. Uffici elettorali di sezione e ufficio elettorale centrale

1. Con appositi manifesti o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà agli elettori la sede in cui dovranno recarsi a votare e, sentita la Commissione elettorale comunale, potrà stabilire di volta in volta un numero di sezioni necessario per il corretto svolgimento del referendum, provvedendo ad identificare sedi in cui votano gli elettori di più sezioni, preferibilmente presso strutture comunali.

2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da due scrutatori, di cui uno assume la funzione di vicepresidente e da un segretario scelto dal presidente. E' prevista la costituzione di seggi volanti, con uno scrutatore in più, nelle sezioni elettorali nel cui territorio ci sono luoghi di cura e/o elettori ammessi a votare al loro domicilio.

3. Il seggio volante ha il compito di raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio, portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede dell'ufficio elettorale sezionale, immettere immediatamente tali schede nelle urne dove confluiscono le schede votate per il/i referendum.

4. I componenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dalla commissione elettorale comunale tra i nominativi presenti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenuto conto di quanto stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, quantificato in relazione all'impegno temporale richiesto.

5. L'Ufficio elettorale centrale è presieduto dal Direttore Generale o dal Dirigente Ufficio elettorale e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. E' costituito entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum e si insedia presso l'ufficio elettorale comunale.

Articolo 14. Schede per il referendum popolare comunale

1. Le schede per il referendum comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali.

2. Esse contengono il quesito completo riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, seguito dalle risposte prestampate positiva "Sì" e negativa "No".

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.

4. In caso di referendum consultivo, se il Consiglio comunale ha deliberato uno o più quesiti

alternativi, la scheda deve contenere tutti i quesiti oggetto del referendum, con l'indicazione se trattasi del quesito di iniziativa popolare o di iniziativa del Consiglio comunale; il cittadino vota tracciando sulla scheda un segno in corrispondenza del quesito prescelto.

5. In caso di referendum propositivo se il Consiglio comunale ha deliberato una controproposta, la scheda deve contenere entrambe le proposte oggetto di referendum, con l'indicazione se la proposta è di iniziativa popolare o del Consiglio comunale; il cittadino vota tracciando sulla scheda un segno in corrispondenza del quesito prescelto.

Articolo 15. Disciplina della votazione e dello scrutinio

1. Il giorno della votazione ogni ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari di autenticazione delle schede che devono concludersi entro le ore 10.00.

2. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata dalle ore *10.00 alle ore 22.00*.

3. In caso di concomitanza con altre elezioni il Sindaco, nel decreto di indizione, stabilirà gli orari di svolgimento delle operazioni referendarie in conformità con quelli previsti per la votazione coincidente, purché non in riduzione rispetto quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare che dovrà essere trasmesso all'ufficio elettorale centrale, unitamente ai plachi contenenti le schede e la documentazione di votazione e di scrutinio al termine di tutte le operazioni. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate.

5. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda, con la matita fornita dall'ufficio elettorale di sezione, un segno nel riquadro che contiene la risposta prescelta.

6. Le operazioni di scrutinio si svolgono di norma immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.

7. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie lo scrutinio segue l'ordine di presentazione delle medesime al Sindaco, come indicato nell'art.2 del presente regolamento.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere i rappresentanti designati dal Comitato promotore e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal primo firmatario del Comitato promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale. Alle operazioni di scrutinio possono assistere anche gli iscritti nella lista elettorale sezionale.

Articolo 16. Risultato della consultazione e sua proclamazione

1. L'ufficio elettorale centrale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine dello scrutinio, dopo

aver provveduto all'esame dei voti contestati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, verifica i risultati provenienti dai diversi uffici elettorali di sezione e proclama il risultato definitivo. Il verbale dell'Ufficio centrale è trasmesso al Sindaco e per la pubblicazione all'albo pretorio e al portale web del Comune.

2. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è approvato se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

3. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo è approvato se ha partecipato al voto la metà più uno dei votanti al primo turno delle elezioni amministrative immediatamente precedenti la consultazione, e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il quesito sottoposto a referendum propositivo è approvato se ha partecipato al voto il 30% (trenta per cento) dei votanti al primo turno delle elezioni amministrative immediatamente precedenti la consultazione, e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi

Articolo 17. Esito del referendum

1. Se la consultazione referendaria risulta valida ed il quesito ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale:

- a) in caso di referendum consultivo è tenuto a deliberare entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione se intende conformarsi all'esito del risultato o se intende discostarsi
- b) in caso di referendum abrogativo è tenuto a deliberare entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione in modo conforme all'esito del risultato. Durante tale periodo la disposizione normativa o il provvedimento abrogato restano in vigore. Trascorsi i 60 (sessanta) giorni, anche qualora la deliberazione non sia intervenuta, l'efficacia abrogativa dovuta al referendum ha corso
- c) in caso di referendum propositivo è tenuto a deliberare entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione in modo conforme all'esito del risultato.

Articolo 18. Spese

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune che con apposito atto impegna gli stanziamenti necessari ivi comprese le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale. Il Consiglio comunale individua gli stanziamenti necessari per la copertura delle spese per lo svolgimento del referendum, operando le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 19. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di consultazioni referendarie nazionali.